



Sentenza n. 846/2015 pubbl. il 06/05/2015

RG n.

Repert. n.



Repubblica Italiana

Tribunale Ordinario di Modena

In Nome del Popolo Italiano

il giudice dr. Paolo Siracusano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 3845/2013 tra le parti:

ATTORE

- Difesa: Avv.
- Domicilio:

CONVENUTO

in persona del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv.
- Domicilio:
dell'Avv.

Decisa a Modena in data 30/04/2015 sulle seguenti conclusioni:

Attore: "Voglia l'ill.mo Tribunale di Modena, ogni diversa e contraria istanza eccezione deduzione reietta, per tutti i motivi dedotti in premessa dell'atto di citazione --- condannare la convenuta a restituire la somma di €. 180.000,00 agli attori, oltre interessi calcolati con anatocismo; --- nel caso in cui questo avvenga dando per riconosciuta una responsabilità di natura contrattuale o aquiliana nei confronti della banca, si chiede il versamento dell'importo di cui sopra, o di quello minore che risultasse a seguito di istruttoria, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del fallimento di Lehman Brother al saldo"

Firmato Da: SIRACUSANO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e81c





Sentenza n. 846/2015 pubbl. il 06/05/2015
RG n.

Repert. n.

Convenuto: “respingere le domande formulate dai Sigg.ri
in quanto inammissibili, ovvero infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti, assolvendo il da ogni avversaria pretesa; b. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese, rideterminare e quantificare l'importo oggetto dell'eventuale restituzione ed il danno risarcibile, alla luce delle considerazioni svolte in atti dalla scrivente difesa, ed in particolare condannare i Sigg.ri alla restituzione in favore del dei titoli obbligazionari emessi dalla Lehman Brothers ed oggetto di causa, nonché delle somme medio tempore percepite e/o percipende, così come indicate in atti, oltre interessi e maggior danno dal dovuto al saldo; c. in via riconvenzionale: nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità proposta da parte dei Sigg.ri condannare questi ultimi a restituzione in favore del dell'importo complessivo di Euro 94.320,64, ovvero della maggiore o minore somma (oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo), nonché dei titoli obbligazionari emessi dalla Lehman Brothers oggetto di causa”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

hanno acquistato in data 20 febbraio 2008, su proposta di obbligazioni Lehman Brothers per il complessivo importo di euro 180.000,00, contrassegnate dal codice ISIN XS0179304869, a tasso variabile. Questi titoli erano considerati sicuri dal “Consorzio Patti Chiari”, cui partecipava anche

Gli attori si dolgono:

- 1) della mancata accettazione, da parte della Banca, della loro proposta negoziale di servizio di ricezione e trasmissione ordini del 18 gennaio 2008;
- 2) dell'inadeguatezza dell'operazione di acquisto dei titoli Lehman Brothers, in considerazione dell'inesperienza degli investitori e della sua rischiosità intrinseca, in quanto erano già note fin dal settembre 2007 la crisi dei muti subprime che riguardava anche Lehman e l'ascesa dei credit default swap negoziati allo scopo di garantire i soggetti che detenevano in portafoglio titoli Lehman;

Firmato Da: SIRACUSANO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e81c





Sentenza n. 846/2015 pubbl. il 06/05/2015
RG n.

Repert. n.

- 3) dell'omessa informativa in ordine all'andamento dei titoli acquistati: infatti, la banca si sarebbe impegnata a garantire l'adeguatezza e la sicurezza dell'investimento sia negli ordinativi di acquisto, sia con l'adesione al Consorzio "Patti Chiari", facendo proprio il giudizio di "obbligazione priva di rischi" attribuito dal Consorzio ai titoli Lehman. Da ciò segue che la banca avrebbe dovuto vigilare sulle variazioni del livello di rischio per tutta la durata dell'investimento, mettendo gli investitori in condizione di disinvestire nei tre mesi prima del default di Lehman.

Pertanto chiedono che
sia condannato alla restituzione di euro 180.000,00 oltre interessi, ovvero al risarcimento del danno di pari importo oltre rivalutazione e interessi da nullità.

si difende allegando:

- 1) di aver stipulato con gli attori un contratto di negoziazione in strumenti finanziari e di consulenza;
- 2) di aver eseguito ordini di acquisto degli attori, contestualmente a quelli per cui è causa, per circa un milione di euro;
- 3) di aver adempiuto ai propri obblighi informativi, sia in relazione al contratto quadro, sia in relazione a singoli ordini; in particolare nessun obbligo informativo si sarebbe determinato in relazione all'uscita dei titoli Lehman dall'elenco delle obbligazioni a basso rischio del Consorzio Patti Chiari, in quanto detti titoli non sono mai usciti dall'elenco, neppure a seguito della richiesta di ammissione di Lehman Brothers al Chapter 11 della Corte di New York del 15 settembre 2008; in ogni caso la fonte contrattuale non prevedeva alcun obbligo di informazione continuativa sull'andamento dei titoli, in quanto non era compreso il servizio di gestione del portafoglio, né tale obbligo più generale potrebbe farsi discendere dall'adesione al Consorzio Patti Chiari;
- 4) il difetto di prova della propria conoscenza o conoscibilità della situazione di dissesto economico di Lehman Brothers dalla data degli ordini di acquisto fino a quella del default, in quanto essa non emergeva né dalle valutazioni delle agenzie di rating né dall'andamento dei titoli Lehman;
- 5) il difetto di prova del nesso causale tra l'ipotetica violazione degli obblighi informativi e il danno lamentato dagli attori;
- 6) il difetto di prova del danno, dal momento che se tutti gli investitori avessero, su suggerimento degli intermediari, venduto le obbligazioni Lehman, si sarebbe azzerato il loro valore.

Pertanto, chiede il rigetto delle domande degli attori e in via riconvenzionale, nel caso di declaratoria di nullità, la restituzione di euro 94.320,64, pari alla somma degli accreditamenti periodici



Sentenza n. 846/2015 pubbl. il 06/05/2015
RG n.

Repert. n.

ricevuti dagli attori nell'ambito dei rapporti contrattuali costituiti in esecuzione del contratto quadro.

Circa la domanda di nullità per violazione art. 23 TUF, si osserva che, anche nella copia del documento prodotta dalla banca, è scritto che il contratto si perfeziona con la restituzione, da parte del Banco, della proposta sottoscritta per accettazione. In nessuna delle copie in atti (soprattutto in quella "per il cliente", prodotta dagli attori) si rinviene la firma dell'incaricato, se non nella parte relativa all'autenticazione delle firme dei clienti, ove non può valere come manifestazione della volontà del contraente da parte di soggetto legittimato a farlo.

Il Tribunale condivide la giurisprudenza secondo cui la produzione in giudizio del contratto per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam da parte di chi non lo ha sottoscritto produce effetti solo ex nunc, senza sanare la carenza di forma antecedente, e nella misura in cui chi lo produce fonda una pretesa sul regolamento in esso contenuto; nel caso di specie, la banca non chiede l'esecuzione (futura) di alcunché, a tacer del fatto che gli attori hanno revocato la proposta negoziale in atto di citazione, impedendo il prodursi del meccanismo sopra descritto.

Ciò posto, non può negarsi che, nella realtà, al contratto nullo sia stata data esecuzione e che gli attori si dolgano solo dei profili esecutivi rivelatisi patrimonialmente svantaggiosi, chiedendo la restituzione delle somme investite per l'acquisto delle obbligazioni Lehman. Infatti, non è stata contestata l'affermazione della banca secondo cui gli attori, nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa, avrebbero acquistato altri titoli, e non risulta che, con riferimento a tali titoli, sia stata chiesta la restituzione delle somme investite.

Il Tribunale condivide la tesi degli attori, suffragata dalla giurisprudenza menzionata in comparsa conclusionale, secondo cui il fatto che i clienti abbiano beneficiato dei proventi delle altre operazioni, ovvero che le parti abbiano posto in essere altri comportamenti esecutivi, non sia giuridicamente in grado di recuperare la validità genetica del contratto, né di esprimere una surrettizia forma di convalida, prevista solo per il negozio annullabile.

Ritiene, tuttavia, che l'infondatezza della domanda di nullità spiegata dagli attori si colga sotto un profilo logicamente preliminare.

La vicenda di cui ci si occupa esprime in modo evidente lo scarto che sussiste tra realtà fattuale e realtà giuridica. Un negozio (che si assume) radicalmente inefficace dal punto di vista giuridico determina, nel mondo reale, una pluralità di conseguenze concrete, in termini, soprattutto, di spostamenti patrimoniali. Queste conseguenze concrete, a loro volta, assumono la forma di negozi giuridici, che costituiscono momenti esecutivi del contratto quadro e che mutuano, secondo un meccanismo che non è in discussione, l'invalidità del negozio "a monte". Sennonché, gli attori selezionano, tra questi negozi esecutivi, solo alcuni (nel caso di specie, le obbligazioni Lehman), al fine di



Sentenza n. 846/2015 pubbl. il 06/05/2015
RG n.

Repert. n.

sentirne dichiarare la nullità derivata e di ottenere la restituzione di quanto versato per l'acquisto.

Secondo la giurisprudenza menzionata dagli attori, si tratterebbe di un modo di atteggiarsi della tutela giurisdizionale connaturato al carattere relativo della nullità posta a presidio del contraente debole; quest'ultimo, cioè, potrebbe non solo decidere se far valere o meno la nullità del contratto quadro, ma anche conformarne, secondo una propria valutazione di convenienza, le conseguenze a cascata sui singoli ordini di acquisto.

Sul punto, il Tribunale ritiene di dissentire: in primo luogo, perché la giurisprudenza di legittimità impone di vagliare, senza limitazioni per categorie di soggetti, se il concreto esercizio della tutela giurisdizionale non si traduca in una forma di abuso (per esempio, SS.UU, sent. n. 23726/2007, sul contrasto tra frazionamento del credito e principi del "giusto processo"); in secondo luogo, perché la "debolezza" della situazione di partenza di una delle parti non autorizza a utilizzare, per quest'ultima, parametri diversi rispetto a quelli normalmente in uso per sindacare le modalità di esercizio degli strumenti processuali apprestati dall'Ordinamento.

Ciò vale, in particolare, se si considera che, nel momento in cui il diritto sostanziale pone lo strumento della nullità relativa a presidio del contraente debole, che sconta un'asimmetria informativa in relazione a negozi dalle peculiari connotazioni tecniche, le posizioni si riequilibrano e, da questo punto in poi, non c'è ragione di filtrare le categorie teoriche e gli strumenti di tutela attraverso un'interpretazione pregiudizialmente "protettiva" che corre il rischio di legittimare una deresponsabilizzazione di una delle parti del rapporto obbligatorio, non (più) calibrata sul principio costituzionale per cui situazioni diverse non possono essere trattate nello stesso modo.

Nulla osta, dunque, a interrogarsi sul se invocare la nullità del contratto quadro al fine di colpire solo una parte dei negozi posti in essere sulla sua base costituisca o meno una condotta aggravativa della posizione della controparte che oltrepassi i limiti della "corretta tutela dell'interesse sostanziale" di cui parlano le SS.UU.

Il Tribunale ritiene che il superamento di questi limiti si colga proprio avendo riguardo all'interesse sostanziale, quale emerge dall'assetto che le parti hanno inteso definire con l'operazione negoziale complessiva. In altri termini, la tutela dell'interesse sostanziale non può che essere parametrata all'entità globale dell'investimento realizzato dopo la stipula del contratto quadro; se la lesione di cui si discute in questa sede riguarda meno di 1/5 della somma investita, ciò significa che per i 4/5 rimanenti non c'è stata alcuna lesione dell'interesse sostanziale, anzi, c'è stata *soddisfazione*.

Vista in questa luce la vicenda, non può non cogliersi la sproporzione tra il rimedio azionato (la nullità dell'intero contratto quadro, che presupporrebbe una compromissione totale dell'interesse sostanziale degli attori) e il risultato pratico che intende conseguirsi (il ristoro della somma investita per le



Sentenza n. 846/2015 pubbl. il 06/05/2015
RG n.

Repert. n.

obbligazioni Lehman mediante la dichiarazione di invalidità derivata dell'operazione 20 febbraio 2008), con le sue indubbe ripercussioni sulla controparte del rapporto.

A riprova, gli attori svolgono in subordine domande esattamente calibrate sull'entità del pregiudizio di cui si dolgono (le quali, infatti, presupporrebbero l'esistenza di un contratto quadro valido o, comunque, la scelta di non azionare la sua nullità relativa), senza ancora scendere, in questa fase, nella loro analisi nel merito.

Invece, la parte di strategia processuale degli attori, fondata sull'utilizzo di un rimedio eccedente l'entità della lesione denunciata (o, meglio, calibrato su una diversa e molto più ampia entità di pregiudizio), contraddice la soddisfazione dell'interesse sostanziale implicita nella scelta di preservare la maggior parte degli effetti pratici del negozio di cui si invoca la radicale improduttività di effetti giuridici e appare, pertanto, contraria alla clausola di buona fede in senso oggettivo che, secondo le SS.UU., ha valore integrativo degli obblighi di condotta delle parti in ogni fase del rapporto obbligatorio, anche in quella patologica che poi sfocia nel giudizio.

L'obiezione che, a questo punto, potrebbe muoversi è la seguente: l'azione di nullità è volta a dimostrare che un negozio mai vi sia stato ab origine e ciò esclude l'operatività della clausola di buona fede oggettiva, che presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio in quanto scaturente da un negozio valido.

Per superare tale obiezione, validi argomenti si ricavano dalla lettura della sentenza n. 21255/2013, in cui la Corte di Cassazione, nell'ambito di una vicenda ben più complessa, ha chiarito la non completa sovrapposibilità tra rapporto obbligatorio e vicenda negoziale: "il rapporto obbligatorio precede e segue l'integrazione della vicenda negoziale - intesa nella sua duplice dimensione di fatto storico e di fattispecie programmatica - ed è integrato nella sua più intima essenza da doveri di comportamento che trovano la loro fonte tanto nel sistema della responsabilità contrattuale quanto in quello della responsabilità precontrattuale, quanto ancora, se del caso, in quella extracontrattuale: queste ultime, pur in presenza di un contratto valido, non sono necessariamente destinate a "compensare" eventuali lacune di sistema delle regole di validità, ma appaiono piuttosto funzionali a governare secondo buona fede i differenti aspetti della complessa vicenda interpersonale dipanatasi tra le parti, così operando nella (diversa e più ampia) logica del rapporto e della (complessità della) fattispecie".

Significativa, ai fini che qui interessano, è la qualificazione delle trattative in termini di "particolare fase di contatto sociale tra le parti...con la previsione specifica di un obbligo di buona fede, caratterizzato da tutti gli elementi dell'art. 1173 c.c.". Alla luce dell'insegnamento della Corte, una volta ricondotto "l'operare della regola della buona fede nella fase delle trattative alla logica del rapporto ricostruito come un'ipotesi peculiare di momento

Firmato Da: SIRACUSANO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e81c



Sentenza n. 846/2015 pubbl. il 06/05/2015
RG n.

Repert. n.

relazionale avente ad oggetto la reciproca pretesa a che quella fase non sia inquinata da comportamenti sleali”, non dovrebbero sussistere particolari ostacoli a ritenere che, a partire dall’instaurazione della relazione, la clausola di buona fede operi quali che siano i tratti del successivo dipanarsi della vicenda tra le parti, anche se, come nel caso di specie, la patologia si spinga fino al punto di configurare un negozio affetto dalla forma più radicale di invalidità.

Pertanto, senz’altro valutabile alla luce della clausola di buona fede è la strategia processuale di chiedere la dichiarazione di nullità qualora le risultanze del caso concreto indichino uno sfruttamento dei mezzi processuali messi a disposizione dall’Ordinamento per ottenere una non corretta tutela dell’interesse sostanziale, sotto il profilo della congruità del rimedio azionato con il reale pregiudizio sofferto. Sul piano delle conseguenze pratiche, occorre comprendere se l’esito di questa valutazione possa spingersi fino a precludere la dichiarazione di nullità del negozio nello stesso modo in cui, per esempio, si ritiene precluso l’esame della domanda nell’ipotesi di frazionamento artificioso del credito.

Il Tribunale non ignora che, di recente, le SS.UU. (sent. n. 26243/2014) hanno affermato il principio della doverosa rilevabilità d’ufficio, da parte del giudice, delle nullità cd relative, come quella di cui qui si discute. In particolare, le SS.UU. hanno ribadito lo scopo delle nullità (anche) relative di proteggere un interesse generale tipico della società di massa, talora coincidente con valori costituzionalmente rilevanti, come “l’uguaglianza quanto meno formale tra contraenti forti e deboli...poiché lo squilibrio contrattuale tra le parti altera non soltanto i presupposti dell’autonomia negoziale, ma anche le dinamiche concorrenziali tra imprese”. Le nullità poste a tutela del consumatore esprimerebbero un concetto, condiviso dalle SS.UU., definibile in termini di “ordine pubblico di protezione”.

Tuttavia, proprio in tema di nullità relative, con la medesima pronuncia le SS.UU. hanno ipotizzato, e ammesso, che possa verificarsi una scissione tra rilevazione della nullità e sua dichiarazione, nel caso in cui le parti (e, in particolare, la parte legittimata), a seguito della rilevazione, non formulino domanda di accertamento della nullità. Se è vero che, in assenza di una specifica domanda delle parti, il giudice non deve (e non può) dichiarare la nullità relativa pur rilevata, sembra potersi dire che la protezione dell’interesse generale sottesa alla nullità relativa si esaurisca tutta nella sua rilevazione officiosa, dipendendo invece la dichiarazione dal principio della domanda.

Di conseguenza, anche sotto questo profilo, una volta che la nullità relativa sia stata rilevata o, comunque, una volta che sia entrata nel thema decidendum a opera delle parti, come nel caso di specie, non dovrebbero esserci ostacoli a valutare la domanda volta al suo accertamento, proprio perché sganciata dalla finalità di tutela dell’interesse generale, alla stregua dei parametri della buona fede cd “processuale”.

Firmato Da: SIRACUSANO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e81c



Sentenza n. 846/2015 pubbl. il 06/05/2015
RG n.

Repert. n.

Peraltro, anche ammettendo che l'interesse generale al (ri)equilibrio delle posizioni contrattuali si proietti al di là della previsione legislativa del rimedio di protezione e alla rilevazione ufficiosa dei suoi presupposti, non si può non considerare che, in termini di bilanciamento di valori costituzionali, il principio solidaristico in cui si radica la clausola generale di buona fede è di rango, almeno, pari all'ordine pubblico del mercato mediato dall'uguaglianza formale delle parti che, in ipotesi, risulterebbe sacrificato qualora si concludesse per l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità relativa.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la dichiarazione di nullità del contratto quadro 18 gennaio 2008 ai fini della pronuncia di invalidità derivata dell'ordine 20 febbraio 2008 determinerebbe un ossequio solo formale al principio di ordine pubblico (non più) mediato dalla tutela del contraente debole che ispira la previsione della nullità relativa, proprio perché non si riesce a scorgere, per le caratteristiche della vicenda in esame, la lesione dell'interesse sostanziale in gioco nella complessiva operazione di investimento, ma solo un pregiudizio parziale rispetto al quale la domanda degli attori di accertamento della nullità del negozio appare rimedio esorbitante, avulso da qualsiasi appianamento della pregressa situazione di disparità formale tra le parti, contrario agli obblighi di buona fede che assistono l'intera vicenda del rapporto obbligatorio.

Sebbene la giurisprudenza di legittimità definisca "non esaminabili nel merito" le domande eccedenti i limiti posti dalla buona fede cd processuale, nel caso di specie il Tribunale, in considerazione dell'analisi imposta dalla valutazione comparativa degli interessi in gioco, alla luce delle caratteristiche del caso concreto, ritiene di pronunciare il rigetto della domanda.

Le altre domande degli attori sono infondate.

Circa la domanda di risarcimento del danno per inadempimento, le doglianze degli attori si appuntano sia sull'aspetto genetico dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Lehman, sia sull'aspetto funzionale, relativo al monitoraggio che la banca intermediaria avrebbe dovuto garantire sul loro andamento.

Quanto al primo profilo, si osserva che è pacifico che le obbligazioni Lehman facessero parte dell'elenco dei prodotti a basso rischio redatto dal Consorzio Patti Chiari cui aderiva la banca convenuta. Ciò recide sul nascere ogni questione relativa alla categoria astratta di investitore in cui rientrano gli attori, dal momento che, in origine, l'operazione era senz'altro adeguata al loro profilo di rischio, anche a volerlo ritenere analogo a quello degli investitori inesperti.

Quanto all'adeguatezza dell'operazione nella sua dinamica successiva all'acquisto, si osserva che l'art. 34 comma VI del Regolamento Consob n. 16190/2007, applicabile *ratione temporis*, prevede che gli intermediari notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni già fornite in precedenza.



Sentenza n. 846/2015 pubbl. il 06/05/2015
RG n.

Repert. n.

Il caso delle obbligazioni Lehman, tuttavia, si è caratterizzato per la sorprendente persistenza di un rating alto fino al giorno prima del default. Questo è, in sostanza, il motivo per cui la giurisprudenza maggioritaria, cui il Tribunale aderisce, perviene al rigetto delle domande risarcitorie con riferimento agli inadempimenti degli intermediari finanziari allegati a proposito delle obbligazioni Lehman. Non si tratta di un'imprevedibilità che esclude l'oggettiva possibilità di adempiere, integrando la prova liberatoria di cui all'art. 1218 cc, ma di inesistenza degli stessi presupposti che avrebbero potuto attivare l'obbligo informativo: non c'era alcuna informazione da trasmettere, dunque nessun inadempimento può essere ravvisato.

In ordine alla possibilità di ricavare dal valore dei credit default swap l'indice di affidabilità di un'obbligazione, si osserva che tale valore, al contrario del rating, non esprime una valutazione sul merito di credito di un'emittente, ma riflette soltanto le dimensioni e la frequenza delle transazioni che la riguardano. La banca convenuta ha posto in luce che si tratta di polizze per cui chi le acquista paga un premio che garantisce una certa somma in caso di eventi negativi relativi a un credito, per esempio il fallimento del debitore. Ritiene il Tribunale, in linea con la giurisprudenza maggioritaria in materia, che le valutazioni delle agenzie di rating siano le fonti cui correttamente gli intermediari finanziari fanno riferimento per perimetrare l'ampiezza dei loro obblighi informativi in punto di variazioni di rischio sensibili.

Né un onere di approfondimento circa l'andamento di Lehman scaturiva dall'adesione al Consorzio Patti Chiari da parte di [redacted]. L'inclusione delle obbligazioni Lehman nell'elenco di titoli a basso rischio redatto dal Consorzio, già indice di adeguatezza originaria delle operazioni di acquisto, obbligava gli intermediari aderenti a comunicare l'uscita dei titoli da tale elenco, ciò che avrebbe coinciso, peraltro, con la verifica di un evento talmente significativo da attivare l'obbligo di comunicazione sussistente in capo agli intermediari anche dopo l'esecuzione degli ordini di acquisto. Fino al default del settembre 2008, i titoli Lehman sono rimasti, in coerenza con la valutazione delle agenzie di rating, nell'elenco e, dunque, anche in questo caso mancavano i presupposti perché un obbligo di comunicazione potesse in concreto configurarsi per [redacted].

La domanda riconvenzionale di [redacted] non deve essere esaminata in quanto subordinata all'eventuale accoglimento della domanda di nullità svolta dagli attori.

La divergenza della presente pronuncia dall'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di merito in materia di nullità del contratto quadro, che ha senz'altro costituito un argomento per fondare la strategia processuale prescelta dagli attori, poi diversamente valutata dal Tribunale alla luce dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, integra le ragioni richieste dall'art. 92 comma II cpc, nel testo ratione temporis applicabile, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Firmato Da: SIRACUSANO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e81c



Sentenza n. 846/2015 pubbl. il 06/05/2015

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED]

P. Q. M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di nullità di [REDACTED]
- 2) rigetta le altre domande degli attori;
- 3) spese di lite integralmente compensate.

Modena, 30/04/2015

Il giudice
Paolo Siracusano

Firmato Da: SIRACUSANO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e81c

